

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A €100.000 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.91, COMMA 2, DEL D.LGS N. 163/06 e smi.**

### **Articolo 1- Oggetto e Finalità**

- 1- Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed incarichi connessi; ne fissa i criteri per l'iscrizione, stabilisce le modalità di utilizzo nonché i meccanismi di aggiornamento dello stesso.
- 2- L'albo sarà utilizzato dal CRA, su tutto il territorio nazionale, allo scopo di affidare , ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D. lgs 163/06 e s.m.i., incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, per la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative connesse. Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento delle più idonee procedure , così come disciplinate dal vigente codice degli appalti pubblici (d.lgs n. 163/06 e s.m.i.) ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile procedere mediante l'utilizzo di risorse interne all'Ente.

I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente , l'espletamento della Direzione lavori, le attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, nonché i collaudi.

- 3- Con la formazione dell'Albo il CRA intende perseguire gli obiettivi indicati dalla legge, con particolare riferimento all'art. 91, comma 2 e all'art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 163/06;
- 4- Resta ferma la possibilità dell'amministrazione non ricorrere ai professionisti iscritti all'Albo, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
  - Nei casi in cui risulti possibile l'utilizzo delle risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica;
  - Quando si tratti di servizi che per loro caratteristiche tecniche o qualitative o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo;
  - Qualora l'ente, in base alle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

## **Articolo 2- Composizione dell'Albo.**

Il CRA, basandosi sulle esperienze maturate in tema di lavori pubblici relativamente alle proprie strutture di ricerca, ha individuato delle tipologie di servizi tecnici frequentemente richiesti e, di conseguenza, ha predisposto l'istituzione di un Albo professionisti così articolato:

- a) Sezione I- Attività di progettazione;
- b) Sezione II- Direzione lavori;
- c) Sezione III -Coordinamento della sicurezza;
- d) Sezione IV- Collaudi



e) Sezione V- Attività tecniche connesse.

Le Sezioni, come sopra indicate, sono a loro volta suddivise nelle seguenti categorie:

#### **AREA I- Attività di progettazione**

**SEZIONE A/I- Opere edili;**

**SEZIONE B/I- Strutture;**

**SEZIONE C/I- Impianti fluidi;**

**SEZIONE D/I-Impianti termici;**

**SEZIONE E/I-Impianti elettrici;**

#### **AREA II- Direzione lavori**

**SEZIONE A/II-Opere edili;**

**SEZIONE B/II-Strutture;**

**SEZIONE C/II-Impianti fluidi,**

**SEZIONE D/II-Impianti termici;**

**SEZIONE E/II-Impianti elettrici;**

#### **AREA III- Coordinamento della sicurezza**

**SEZIONE A/III-Coordinatore della sicurezza (D.lgs 81/08)-  
progettazione;**

**SEZIONE B/III- Coordinatore della sicurezza (D.lgs 81/06)-  
Esecuzione;**

#### **AREA IV- Collaudo**

**SEZIONE A/IV- Collaudi e verifiche-Collaudo statico;**

**SEZIONE B/IV-Collaudo tecnico Amministrativo**





## **AREA V- Attività tecniche connesse**

**SEZIONE A/V- Attività di supporto al RUP;**

**SEZIONE B/V- Verifica dei progetti;**

**SEZIONE C/V Studi geologici e geotecnici;**

**SEZIONE D/V- Attività di certificazione energetica**

**SEZIONE E/V- Frazionamenti- accatastamenti**

**SEZIONE F/V- pratiche per autorizzazione edilizia, autorizzazione  
VVFF, ASL, Enti terzi.**

### **Articolo 3- Modalità di iscrizione all'Albo.**

- 1- Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati ai seguenti soggetti:
  - a- Liberi professionisti singoli o associati, ivi compresi, con riferimento agli interventi di restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con la qualifica di restauratore dei beni culturali ai sensi della normativa vigente;
  - b- Società di ingegneria , come definite all'art. 90 , comma 2, lett. b) del D.lgs n. 163/06 e smi;
  - c- Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;
  - d- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria( art. 90, comma 2, lett. a) e b) del dlgs 163/06 e smi – anche in forma mista , formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura , per un periodo di cinque anni e che abbiano deciso di operare nel modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art.36 del dlgs 163/08 e smi).

2- E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo , come socio di una società di professionisti o di un consorzio

stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.

- 3- I soggetti che intendono presentare domanda per l'inserimento nell'albo dei professionisti dovranno presentare istanza utilizzando l'apposito modello predisposto dal CRA, entro il termine indicato nell'Avviso, allegando la documentazione richiesta.

L'iscrizione all'albo non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere incarichi dal CRA.

### **Articolo 3- Formazione, gestione e aggiornamento dell'Albo.**

- 1- Le domande di iscrizione all'Albo, indirizzate al CRA- Servizio Patrimonio-e presentate nei termini previsti, saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione nominata con determina del Direttore generale, che verificherà il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo;
- 2- I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell'Albo nelle categorie di riferimento, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella domanda di iscrizione, secondo l'ordine corrispondente alla data ed al numero di protocollo attribuito dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
- 3- La capacità contrattuale sarà pari:
  - a)Per i professionisti:
    - All'importo relativo ai servizi corrispondenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni;
  - b) Per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione :
    - Al fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi con riferimento alle prestazioni per cui si chiede l'iscrizione nell'Albo.

Si farà riferimento all'importo indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di iscrizione.

- 4- In prima applicazione, l'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 5- L'elenco ha validità triennale e sarà aggiornato con cadenza, di norma semestrale, o comunque almeno annuale, ai sensi dell'art.125 c.12 del D.lgs. 163/06;
- 6- Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.
- 7- In occasione di ogni invito ad una procedura negoziata, l'idoneità del professionista è presunta, limitatamente ai requisiti dichiarati in occasione dell'iscrizione all'Albo.
- 8- In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art.41 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione, non abbiano subito variazioni rispetto alla data di rilascio.

#### **Articolo 4- Utilizzazione dell'Albo.**

- 1- La scelta dei professionisti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data d'iscrizione.
- 2- In ogni caso, qualora il professionista, individuato attraverso il criterio della rotazione, non fosse in possesso dei requisiti tecnico- economici necessari per l'affidamento specifico, si procederà allo scorrimento del turno di rotazione in favore del professionista successivo all'interno della categoria



interessata, con l'obbligo di motivare la decisione del provvedimento a contrattare.

## **Articolo 5- cancellazione dall'Albo.**

1- La cancellazione dall'Albo dei professionisti iscritti avverrà automaticamente nei seguenti casi:

- Allo scadere dell'anno solare, qualora non pervenga entro il 30 novembre di ogni anno la richiesta di conferma;
- Qualora vengano meno i requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
- Nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione.

2- Il provvedimento di cancellazione dell'Albo potrà essere altresì adottato dal Direttore generale, su motivata proposta del responsabile dell'Ufficio tecnico del Servizio Patrimonio di concerto con il Dirigente del Servizio medesimo. Della cancellazione dall'albo verrà data comunicazione al professionista interessato.

3- L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei professionisti cancellati.

## **Articolo 6- Facoltà insindacabile dell'Amministrazione.**

L'iscrizione all'albo non costituisce alcun impegno per il CRA a dare corso alle procedure di cui al D.lgs.163/06 per le categorie per le quali è stata richiesta l'iscrizione.



Il CRA, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di inviti agli operatori iscritti all'albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'indizione delle gare determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

#### **Articolo 7- Tutela della privacy.**

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i dati in possesso dell'amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Dott.ssa Ida Marandola  
Dirigente generale  
Direzione Centrale Affari giuridici

A small, handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or similar character.A large, handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ida Marandola'.